

N.R.G. 15/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile-Fallimentare*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:

Dott. Rossella Talia *Presidente*  
Dott. Barbara Vacca *Giudice relatore ed estensore*  
Dott. Maria Cecilia Branca *Giudice*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la domanda per l' ammissione al concordato preventivo depositata in data 9 settembre 2020 da **ZOOTECNICA 1963 S.r.l.** (C.F. n. 00124300401 e REA FO 95914) con sede legale in Savignano Sul Rubicone Via Circonvallazione n. 92, volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di proposta definitiva di concordato preventivo, corredata da piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall. o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione;

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede;

**rilevato che** la società ricorrente ha provveduto ad integrare il ricorso con la produzione dell'elenco nominativo dei creditori prima mancante, ottemperandovi nel termine assegnato con il decreto del 10.9.2020;

- **che** risultano altresì prodotti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, un'aggiornata visura camerale ed ulteriore documentazione riguardante libro cespiti, dichiarazione IVA e perizia di stima dell'immobile in proprietà;



- **che** da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità, trattandosi di società esercente attività commerciale di vendita all'ingrosso e al dettaglio di medicinali e prodotti zootecnici che nell'ultimo triennio ha ampiamente superato tutto le soglie di cui all'art. 1 l.fall. (si indica, a campione, il dato dei ricavi del 2018 che sono stati superiori a € 4.000.000) e di quello oggettivo del ricorrere di uno stato di crisi (a conferma di tale dato è sufficiente evidenziare che sono pendenti due istanze di fallimento), richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- **che** sussista la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda concordataria presentata, in quanto la sede principale della ricorrente è ubicata all'interno del circondario di questo Tribunale;
- **che** per la presente fase in bianco non è obbligatoria la produzione della determina dell'amministratore assunta nelle forme previste dall'art. 152 lett. b l. fall. (da produrre solo a corredo della domanda completa), risultando sufficiente la sottoscrizione del mandato al difensore per la presentazione del ricorso da parte dell'amministratore unico della società;  
**ritenuto che** la presentazione della domanda di ammissione al concordato in bianco non possa ritenersi abusiva per il solo fatto che sia stata depositata a ridosso dell'udienza fissata per l'audizione delle parti nella procedura pre-fallimentare (istanze RG 40/2020 e 43/2020, riunite al presente procedimento), in assenza di ulteriori elementi a dimostrazione di tale abusività (cfr. Cass. Ord. 12.3.2020 n. 7117);
- **che** la società, a dimostrazione della serietà dei propri intenti, ha già provveduto ad incaricare un professionista per l'attestazione ed ha prodotto le perizie sugli immobili;
- **che** a fronte delle iscrizioni di ipoteche giudiziali da parte di alcuni creditori vi era necessità di evitarne il consolidamento ai sensi dell'art. 168, ult. co. l.fall;



**ritenuto altresì che** la legittima preoccupazione dei creditori istanti il fallimento derivante dal decorso del termine annuale di cui agli art. 10 e 147 l.fall. (in data 14.5.2019 l'originaria Zootecnica di Pazzaglia rag. Luciano & C. è divenuta Zootecnica di Elenza Pazzaglia & C. S.a.s. che in data 19.9.2019 si è trasformata in Zootecnica S.a.s. di See Surgery S.r.l. e in data 5.11.2019 nell'odierna ricorrente; i soci illimitatamente responsabili Teodorani Laura e Pazzagli Silvia hanno pesto tale loro qualità, diventando accomandanti in data 14.5.2019, mentre gli altri due soci Pazzaglia Elena e Teodorani Carlo in pari data hanno assunto la qualità di accomandatari, perdendo l'illimitata responsabilità con effetto del 19.9.2019), possa essere superata in via interpretativa, tenendo conto dei principi in tema di consecuzione delle procedure;

**osservato** infatti **che** l'iniziale istanza di fallimento presentata in data 26.3.2020 è stata dichiarata improcedibile in base al sopravvenuto art. 10 d.l. 8.4.2020 n. 23 e che, in ottemperanza a quanto previsto dal medesimo articolo, come modificato in sede di conversione con l. 40/2020, l'istanza è stata ripresentata dopo il 30.6.2020 allo scopo di ottenere la dichiarazione di fallimento entro il 30.9.2020 come previsto dall'ultimo comma di tale articolo (*“ Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69 -bis e 147 l.fall.”*);

- **che** in caso di dichiarazione di fallimento che segua, senza soluzione di continuità, ad una precedente procedura concordataria gli effetti della sentenza di fallimento, ai fini del concorso, retroagiscono fino alla data di pubblicazione sul registro imprese della domanda di ammissione al concordato;

**ritenuto, pertanto, che** possa accogliersi la richiesta di concessione di termine nella misura massima prevista di 120 giorni, anche in pendenza di



istanze di fallimento, alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 5-ter, d.l. 23/2020, conv. L. 40/2020 che ha disposto la non applicazione delle disposizioni del comma 10 dell'art. 161, ult. co. l.fall. ai ricorsi presentati ai sensi del comma 6 di tale articolo, depositati entro il 31.12.2020, decorrente dalla data di deposito dell'istanza (cfr. Cass. 19.11.2018 n. 29740);

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell' art. 161, 6° c., l. fall., come modificato dal d. l. n. 69/2013, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

**per questi motivi**

visti gli artt. 161, 6°, 8° e ultimo comma, l. fall. e 9, comma 5-ter l. 40/2020

1. concede alla società ricorrente termine fino al 7 gennaio 2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina quali Commissari giudiziali **l'avv. ALESSANDRA BUCCHI e il dott. GIUSEPPE PALMESE**, aventi entrambi studio professionale a Forlì, i quali dovranno vigilare sull' attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sotto indicati;
3. dispone che la società ricorrente nelle date del 20.10.2020, 20.11.2020 e 21.12.2020 depositi in Cancelleria una situazione



finanziaria aggiornata dell' impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l' elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a € 5.000,00 con l' indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. i Commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati.

A tal riguardo si segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che senza la specifica autorizzazione del Tribunale non possono essere effettuati pagamenti di compensi o acconti ai consulenti e difensori della società;
- d) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169 bis l. fall.* e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall' art. 182 *quinquies l. fall.*;
- e) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies l. fall.*;



- f) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- g) che il Tribunale disporrà l' immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l' attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186-bis ult. comma l.fall.;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito nonché per la comunicazione

- ai nominati Commissari giudiziali
- alla società ricorrente
- al PM
- a tutte le parti costituite delle procedure pre-fallimentari riunite RG 40/2020 e 43/2020

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 24/09/2020

Il Presidente

*Dr. ssa Rossella Talia*

Il Giudice est.

*Dr. ssa Barbara Vacca*

